



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 595 del 2019, proposto da Giulio Magnini, rappresentato e difeso dall'avvocato Giampaolo Bacicchi, con domicilio digitale come da PEC risultante dai Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Firenze, via Alfieri 19;

contro

Comune di Firenze, rappresentato e difeso dagli avvocati Annalisa Minucci, Antonella Pisapia, con domicilio digitale come da PEC risultante dai Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il proprio Ufficio legale in Palazzo Vecchio, piazza Signoria;

per l'annullamento:

dell'ordinanza emessa dalla Direzione Urbanistica - Servizio Edilizia Privata del Comune di Firenze il 4 aprile 2019 di “conferma del divieto di prosecuzione dei lavori e ordine di rimessa in pristino”; nonché di ogni altro atto, presupposto, connesso e conseguente, ancorché incognito, ivi compresi:

- a) l'ordinanza emessa dalla Direzione Urbanistica - Servizio Edilizia Privata del Comune di Firenze il 22.02.2019 n. 131 di “divieto di prosecuzione degli interventi e ripristino delle parti poste in essere SCIA - DIA n. 890/2019”;
- b) il parere della Commissione Edilizia 21.02.2019 n. 81;
- c) il parere della Commissione Edilizia 14 marzo 2019 n. 134.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Firenze;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 10 ottobre 2023 il dott. Raffaello Gisondi;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Il ricorrente, premesso: a) di essere proprietario di un'unità immobiliare sita nel Comune di Firenze alla via Santa Caterina di Alessandria n. 112, costituente porzione di un fabbricato realizzato nella seconda metà dell'ottocento, composto di tre piani fuori terra, poi oggetto di sopraelevazione di ulteriori due negli anni sessanta; b) di aver presentato in data 23 gennaio 2019 al comune di Firenze una SCIA per realizzare sulla facciata tergale dell'edificio un ampliamento della profondità del balcone per allinearla a quello adiacente appartenente ad altro condomino; c) che la Commissione edilizia comunale, nell'esprimere il parere di propria competenza, ha ritenuto che tale opera sarebbe in contrasto con la disciplina del decoro prevista dal vigente r.e. comportando la formazione di un elemento non coerente con le caratteristiche dell'edificio e del contesto a causa della profondità eccessiva rispetto a quella che connota tutti gli inserimenti del genere e anche l'attuale balcone; d) che sulla scorta di tale parere la Direzione

Urbanistica del comune di Firenze con ordinanza del 22 febbraio 2019 n. 131 ha disposto il divieto di prosecuzione degli interventi e il ripristino delle parti poste in essere in scia; tutto ciò premesso impugna il predetto provvedimento inibitorio.

Il ricorso si regge su tre motivi che possono essere congiuntamente trattati.

Il Sig. Magnini si duole, in particolare, del fatto che la motivazione del parere della commissione edilizia, riprodotta nel provvedimento finale, sarebbe laconica e carente, limitandosi a fare riferimento ad una disarmonia fra il progettato ampliamento del balcone e le caratteristiche dell'edificio, da un lato, ed il "contesto" dello stesso dall'altro, senza però evidenziare quali sarebbero i tratti della parete interna e del (non meglio precisato) contesto con cui l'opera segnalata entrerebbe in conflitto. Tanto più che l'immobile avrebbe subito profonde trasformazioni rispetto alla sua originaria configurazione e, allo stato, nel suo fronte interno sarebbe assente un'euritmia nella disposizione e nella forma dei balconi.

La doglianza è fondata.

La motivazione su cui si fonda il provvedimento impugnato appare in effetti priva di quegli specifici elementi di giudizio idonei a disvelare il percorso argomentativo sotteso alla valutazione compiuta e alle ragioni concrete del diniego opposto.

La nozione di decoro architettonico, fa riferimento alla preservazione di determinate linee armoniche dell'edificio o di un determinato "stile" del fabbricato rispetto ad innovazioni atte ad alterarne composizione e tratti.

Si tratta di una nozione elastica che viene ad assumere un significato concreto ed intellegibile solo se calata in un determinato contesto.

Ove la stessa venga posta alla base di un provvedimento negativo in materia edilizia è quindi necessario che la motivazione evidenzi quali sono i caratteri specifici o il particolare stile architettonico dell'edificio che risulterebbero compromessi dall'opera che il privato intenderebbe realizzare.

Nel caso di specie la motivazione posta a corredo della inibitoria non contiene tali necessarie puntualizzazioni.

Né gli elementi assunti a fondamento del giudizio negativo emergono ictu oculi dall'esame dei luoghi.

L'edificio in questione non risulta essere, né ai sensi della disciplina statale né nell'ambito degli strumenti urbanistici comunali, oggetto di una specifica tutela da cui possa evincersi l'esistenza di canoni estetici o storico identitari da preservare.

L'intervento di cui si discute riguarda, inoltre, la facciata interna dell'edificio, senza alcun impatto visivo sui fronti visibili dalla viabilità cittadina. E, in ogni caso, gli aggetti presenti su tale facciata hanno dimensioni e forme diverse e non risultano posizionati secondo un particolare disegno geometrico.

Appare, quindi, arduo comprendere quali siano i caratteri armonici o il particolare stile architettonico che verrebbero ad essere compromessi dall'intervento.

Non soccorre a tale scopo il riferimento alla profondità eccessiva che il balcone verrebbe ad assumere in relazione agli altri "inserimenti" già presenti.

L'ampliamento, infatti, comporta un allineamento del fronte del balcone in questione con quello dell'appartamento vicino eliminando così una preesistente disomogeneità dimensionale fra i due aggetti senza determinare la creazione di alcun nuovo elemento di singolari proporzioni.

Per tali ragioni il ricorso deve essere accolto.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana, Sezione III, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l'effetto, annulla gli atti impugnati.

Condanna il comune di Firenze alla refusione delle spese di lite che liquida in Euro 3.000 oltre IVA e c.p.a. ed al rimborso del contributo unificato.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 10 ottobre 2023 con
l'intervento dei magistrati:

Eleonora Di Santo, Presidente

Raffaello Gisondi, Consigliere, Estensore

Antonio Andolfi, Consigliere

L'ESTENSORE
Raffaello Gisondi

IL PRESIDENTE
Eleonora Di Santo

IL SEGRETARIO